

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CAMERA ARBITRALE

Procedura Arbitrale n. 06 s/s 2002-2003 Ferroni / Pieri

LODO

emesso dal Collegio Arbitrale nelle persone dei suoi componenti, AVV. PIEREMILIO SAMMARCO (PRESIDENTE), AVV. FABIO MENICHETTI (ARBITRO) ED AVV. ENZO PROIETTI (ARBITRO), RIUNITOSI PRESSO LA SEDE ELETTA IN CORSO ITALIA 35/B, ROMA

TRA

Sig. ALESSIO FERRONI (rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Bianco)

ricorrente

E

Sig. MIRKO PIERI (rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Puccini)

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 17 ottobre 2002, il Sig. Alessio Ferroni proponeva ricorso alla Camera Arbitrale ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori (di seguito, "Regolamento") per la risoluzione della controversia insorta con il calciatore Mirko Pieri, esponendo: di essere agente di calciatori e di aver ricevuto in data 22 luglio 2000 mandato dal Sig. Mirko Pieri; di aver stipulato, con il medesimo calciatore, in data 10 maggio 2002, il contratto avente ad oggetto l'incarico, utilizzando il modulo predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "Federazione") nel quale, all'art. 7, le parti avevano concordamente determinato l'importo di € 516.456,90 a titolo di indennizzo da



corrispondere all'agente per la revoca del mandato da parte del calciatore non dovuta a giusta causa; di essere stato revocato dal calciatore Mirko Pieri e di aver quindi diritto all'importo suindicato; che ogni tentativo di componimento bonario della questione con il Sig. Mirko Pieri non sortiva effetto alcuno.

Si costituiva il Sig. Mirko Pieri deducendo di aver inizialmente nominato il Sig. Alessio Ferroni come suo procuratore sportivo, ma sostenendo, nel contempo, di non aver sottoscritto il contratto datato 10 maggio 2002 intercorso con il Ferroni stesso. In particolare, il Sig. Mirko Pieri esponeva: di essere stato dal 5 maggio 2002 all'8 maggio 2002 a Grosseto, di essere partito con l'Udinese Calcio S.p.A. per un torneo in Croazia dal 13 al 19 maggio 2002 e di essere stato ad Udine fino al 4 giugno 2002; di ritenere, al momento dell'inoltro della revoca, di essere legato al Sig. Alessio Ferroni solamente dal precedente contratto sottoscritto in data 22 luglio 2000 e di aver visto per la prima volta il contratto datato 10 maggio 2002 in data 8 luglio 2002 nello studio dell'Avv. Lucia Bianco.

In diritto, il Sig. Mirko Pieri disconosceva la propria sottoscrizione e sosteneva inoltre che il contratto intercorso con il Sig. Alessio Ferroni datato 10 maggio 2002 fosse affetto altresì da nullità, in quanto la prima copia del contratto stesso era temporalmente antecedente all'inoltro e/o al deposito del contratto presso la Federazione. Subordinatamente, il Sig. Mirko Pieri si dichiarava disposto a versare la somma di € 10.329,14, corrispondente all'ammontare massimo della penale prevista dal Regolamento.

In data 16 dicembre 2002, si riuniva il Collegio e, proceduto all'interrogatorio libero delle parti, assegnava alle stesse termini per precisazione dei quesiti e per memorie autorizzate.



Con successiva memoria, il Sig. Mirko Pieri impugnava l'autenticità della propria sottoscrizione apposta in calce al contratto del 10 maggio 2002 e pertanto chiedeva che fosse dichiarata la nullità, o meglio l'inesistenza del detto contratto.

Eccepiva poi che il contratto era ugualmente nullo a causa del mancato deposito nel termine di cui all'art. 10 del Regolamento. Infine, il resistente chiedeva che fosse dichiarato l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1427 cod. civ. sul presupposto che egli non sapeva di sottoscrivere un nuovo contratto di mandato.

Nel merito, sosteneva che la pattuizione di cui all'art. 7 dovesse configurarsi come una clausola penale e, poiché l'importo di essa era manifestamente eccessivo, chiedeva che esso fosse equamente ridotto.

Il Collegio, preso atto del disconoscimento della sottoscrizione del contratto del 10 maggio 2002 da parte del Sig. Mirko Pieri, disponeva la CTU calligrafica per verificarne la veridicità, nominando all'uopo la Prof.ssa Anna Petrecchia.

All'esito della CTU, il Collegio, rilevato che le istanze istruttorie, nella specie i capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale articolati da parte ricorrente erano irrilevanti ai fini del decidere e che i capitoli di prova testimoniale articolati dalla difesa del resistente non abbracciavano l'intero periodo di 20 giorni calcolati a ritroso a decorrere dalla data del 10 maggio 2002, data in cui risulta formalmente depositato il modulo, rigettava tutte le istanze istruttorie ed invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni alla riunione del 21 luglio 2003, data in cui la vertenza veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge in favore delle parti per la redazione delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..

In sede conclusionale, il ricorrente precisava il quesito da sottoporre al Collegio nei seguenti termini:



Voglia condannare il Sig. Mirko Pieri al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui al ricorso introduttivo di € 516.456,90 a titolo di indennizzo per la revoca dell'incarico di Agente FIGC o in ipotesi di impugnata di quella minore somma che il Collegio riterrà di giustizia, oltre interessi dal giorno della costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.

In data 10 novembre 2003, il Collegio si riuniva e, ritenendo non necessario riaprire l'attività istruttoria essendo sufficienti ai fini della decisione gli elementi raccolti, deliberava il presente lodo:

MOTIVI DELLA DECISIONE

SULLE ECCEZIONI DI NULLITÀ E DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO.

In ordine alla prima eccezione concernente il disconoscimento da parte del Pieri della propria sottoscrizione apposta in calce al contratto di mandato, il Collegio osserva che il Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito di accurati rilievi, ha concluso nel senso che "le firme a nome di Pieri Mirko apposte sul mandato tra il calciatore e l'agente in verifica, si ritengono autografe, cioè eseguite dal Pieri stesso". Pertanto, la proposta eccezione va rigettata.

Passando poi all'esame dell'altra eccezione di nullità che si riallaccia al mancato deposito del contratto nel termine stabilito dal Regolamento, anche essa va respinta, atteso che risulta documentalmente provato che il contratto di mandato in questione è stato depositato presso la segreteria della Commissione Agenti di Calciatori in data 10 maggio 2002 e, pertanto, nel rispetto delle forme e dei termini indicati dall'art. 10 del Regolamento. Né sussistono elementi tali da far presumere che al contratto in questione sia stata apposta una data non corrispondente a quella



della firma del calciatore. Non può quindi essere accolta la relativa eccezione proposta dalla difesa della parte resistente.

Infine, con riguardo all'eccezione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1427 cod. civ. il Sig. Mirko Pieri fonda tale eccezione sull'asserzione che non fosse consapevole di sottoscrivere un nuovo contratto; tale asserzione, peraltro non suffragata da alcun elemento di prova, per la sua genericità, non integra di per sé alcuna ipotesi di errore che, a norma del citato articolo, possa dar luogo all'annullamento.

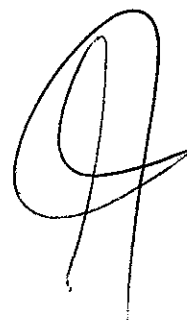
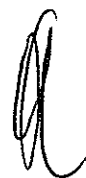
SULLA QUESTIONE DI MERITO:

La difesa del resistente ravvisa nel patto di cui all'art. 7 del contratto una clausola penale (art. 1382 cod. civ.) e, pertanto, in forza della disposizione di cui al successivo art. 1384, essendo l'ammontare dell'importo del danno manifestamente eccessivo rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, chiede al Collegio di disporre una equa riduzione dell'importo stesso.

L'assunto è infondato.

L'art. 1725 cod. civ. prevede in relazione al mandato oneroso a tempo determinato, quale è quello in esame, l'obbligo del mandante a risarcire i danni al mandatario in caso di revoca senza giusta causa.

È opinione saldamente acquisita in dottrina, che trova rispondenza in giurisprudenza, che quello che viene chiamato risarcimento del danno, in effetti, va inteso come un obbligo di indennizzo, che la legge, per ragioni squisitamente equitative, pone a carico del mandante in caso di revoca senza giusta causa, indennizzo da commisurare esclusivamente alla perdita del lucro cessante cui il mandatario va incontro.



PS

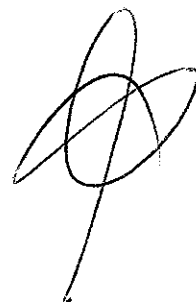
Quindi, si tratta di un indennizzo che trova la sua fonte in un atto lecito, atteso che nessuna violazione di obblighi può imputarsi al mandante.

Differente è invece la soluzione da adottare in presenza di un mandato irrevocabile che venga revocato senza una giusta causa (art. 1723. 1° comma, cod. civ.). In tale ipotesi ricorre un vero e proprio illecito contrattuale del mandante, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di non revocare il mandato in assenza di una giusta causa, per cui il mandante risponde dei danni.

Da quanto sin qui esposto in ordine alla revoca del mandato oneroso e del mandato irrevocabile, si possono trarre utili conclusioni con riguardo all'applicabilità della clausola penale ai due indicati tipi di mandato.

Invero, in caso di mandato oneroso a tempo determinato (che si ripete, è il nostro caso), difetta l'inadempimento colposo del mandante in quanto l'obbligazione a suo carico non c'è e, quindi, è evidente che non può trovare ingresso la clausola penale, la quale presuppone l'inadempimento o il ritardo di una data obbligazione contrattuale.

In presenza, invece, di un mandato irrevocabile, qui l'obbligazione sussiste e, quindi, l'inadempimento della stessa dà luogo al risarcimento del danno che assume la forma della clausola penale. In questo senso, è la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione la quale ha statuito che *“la clausola che, in relazione ad un contratto di mandato a termine irrevocabile, prevede il pagamento di una data somma da parte del mandante per l'ipotesi che questi receda dal contratto prima del termine convenzionalmente previsto costituisce una clausola penale, che, non rientrando nel novero delle clausole particolarmente onerose previste dall'art.*



PS

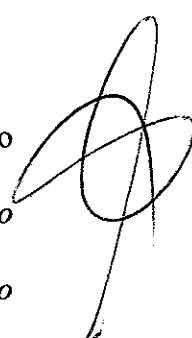
1341 cod. civ., non deve essere approvata specificamente per iscritto" (Cass. 14 maggio 1983 n. 3314).

La difesa del resistente replica a quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla clausola penale, sostenendo che il patto di revoca di cui all'art. 7 del contratto in esame, va ricondotto, anziché alla clausola penale, alla multa penitenziale (art. 1373, ultimo comma, cod. civ.), cioè all'ipotesi di un recesso per il quale è previsto il pagamento di un corrispettivo già prestabilito.

Ma anche questa impostazione non può essere condivisa per una ragione decisiva, e cioè perché il patto dell'art. 7 prevede che la revoca (recesso), operata dal calciatore sia immediatamente efficace, mentre l'ultimo comma dell'art. 1373 cod. civ. dispone che quando è pattuita una multa penitenziale per il recesso, ha efficacia solo quando il corrispettivo è stato effettivamente versato.

Quindi, esclusi gli schemi giuridici in cui le parti intendono confinare il patto di revoca di cui all'art. 7 del modulo di contratto, tale patto va considerato al di fuori di detti schemi, cioè come una manifestazione dell'autonomia privata diretta a regolare convenzionalmente in via anticipata e in maniera prestabilita e forfetaria, le conseguenze risarcitorie derivanti dalla revoca del mandato senza giusta causa da parte del calciatore. La disciplina di tale patto va ricercata oltre che nelle norme del codice civile, anche nel vigente Regolamento emanato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che specificamente disciplina la particolare figura dell'agente di calciatori.

Al riguardo, va richiamato l'art. 11 di tale Regolamento che al secondo comma prescrive che *"le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso*



PS

di revoca. Ove ciò non sia stato previsto, l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo non inferiore a:

- € 2.600,00 (duemila seicento) per i calciatori di serie C2;*
- € 5.200,00 (cinquemila duecento) per i calciatori di serie C1;*
- € 15.500 (quindicimila cinquecento) per i calciatori di serie B;*
- € 31.000 (trentunomila) per i calciatori di serie A.”*

Strettamente collegato con l'art. 11 del Regolamento è il precedente art. 10 il quale al comma 4, dispone che *“l'importo del compenso dovuto all'agente è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore (esclusi i benefit, i premi collettivi ed individuali) risultanti dal contratto depositato”* e al comma 8, stabilisce che il compenso dell'agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto tra le parti. Ove esso non sia determinato dalle parti, è fissato nella misura del 3% dell'importo così come individuato al comma 4. Il riportato articolo enuncia, quindi, il principio che il compenso dovuto all'agente va sempre rapportato al reddito del calciatore.

Ciò posto, occorre accertare se e come questo principio possa incidere sulla misura del risarcimento dovuto al mandatario-agente in caso di revoca non suffragata da giusta causa. Invero, va considerato, come già si è avuto modo di osservare, che il risarcimento del danno dovuto al mandatario in dipendenza della revoca, più che un risarcimento è un indennizzo, che si sostanzia in un lucro cessante rappresentato dalla perdita del compenso cui va incontro il mandatario per l'arresto, a causa della revoca, dell'ulteriore svolgimento del rapporto contrattuale.

Saldando il principio di cui all'art. 10, secondo il quale il compenso dell'agente va sempre rapportato al reddito del calciatore alla regola che al

PS

mandatario agente va pagato in caso di revoca del mandato senza giusta causa un indennizzo che corrisponde al compenso a lui dovuto per il periodo in cui il contratto non ha avuto più esecuzione per intervenuta revoca, si perviene alla conclusione che l'indennizzo al quale l'agente del calciatore ha diritto va necessariamente commisurato anch'esso al reddito del calciatore.

Una conferma di ciò si trova proprio nell'art. 11 del Regolamento il quale per l'evenienza in cui le parti non abbiano concordato una somma predeterminata per indennizzare l'agente revocato ingiustificatamente, fissa a titolo di indennizzo in favore dell'agente importi differenziati, correlati specificamente alla serie di appartenenza del calciatore e, quindi, al reddito, calcolato naturalmente sulla media, che il calciatore percepisce in quanto appartenente a quella determinata serie.

Anche nel caso, pur previsto dall'art. 11, in cui le parti abbiano di comune accordo predeterminato forfetariamente l'indennizzo a favore dell'agente revocato senza giustificazione, il principio che la misura dell'indennizzo va pur sempre ancorato al livello del reddito del calciatore non può essere pretermesso dalle parti, in quanto si tratta di un principio che si ricava dalla disciplina emanata dal Regolamento della Federazione, avente per oggetto il contratto di mandato tra calciatore ed agente, disciplina che i destinatari di essa (agenti e calciatori) devono osservare.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, vanno esaminati i termini del contratto intercorso tra il Ferroni ed il Pieri.

Il contratto di cui trattasi è stato stipulato in data 10 maggio 2002 con validità fino al 2004 e non prevedeva un corrispettivo predeterminato convenzionalmente per l'attività svolta dal Ferroni e, quindi, in suo favore trova



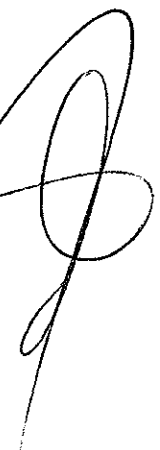
PS

applicazione la disposizione contenuta all'art. 10, comma 8, vale a dire una percentuale del 3% calcolata sulla base del reddito lordo annuo del Pieri esclusi benefit e premi, reddito risultante agli atti di Lire 450.000.000; l'art. 7 del modulo-contratto fissava in via predeterminata e forfetaria per il caso di revoca dell'agente Ferroni senza giusta causa l'importo di € 516.456,90. Infine, va fatto presente che il Pieri ha revocato il mandato in data 26 giugno 2002.

Dall'esame dei riportati dati si evince che il patto di cui all'art. 7 del modulo contrattuale firmato dalle parti non si attiene al principio sopraillustrato, cardine della normativa regolamentare secondo il quale la misura dell'indennizzo spettante all'agente revocato va necessariamente collegata al livello del reddito del calciatore; infatti, l'indennizzo che il Pieri si sarebbe obbligato a corrispondere al Ferroni ammonta ad un importo che eguaglia il reddito maturato dal Pieri in un intero biennio, di tal che il criterio della commisurazione, che implica una adeguata proporzionalità fra indennizzo e reddito, per cui il primo non può essere mai uguale o superiore al secondo, è palesemente obliterato; ciò comporta che il patto di cui trattasi, nella formulazione indicata dalle parti, si renda inapplicabile.

Diversamente, la clausola di cui si discute, in presenza di una prova giustificativa della determinazione dell'ammontare convenuto tra le parti, troverebbe piena applicazione.

Esclusa l'applicabilità del patto individuale si potrebbe ritenere che non resta altra via che ricorrere ai parametri indennitari stabiliti dal Regolamento sulla base, come si è già accennato, di un calcolo medio dei redditi dei calciatori appartenenti alle diverse serie. Ma se il Collegio si regolasse in tal modo, si porrebbe in contrasto con la scelta effettuata dalle parti che non hanno inteso



PS

adeguarsi ai parametri indennitari regolamentari e hanno voluto invece, pur nel rispetto, inevitabile, del principio di commisurazione, determinare un indennizzo superiore a quello spettante per Regolamento. Se così è, allora, al Collegio non resta che trovare una soluzione che, da un lato salvaguardi il principio secondo il quale l'indennizzo da revoca va commisurato al livello di reddito del calciatore, e dall'altro, salvaguardi l'autonomia delle parti, tenuti presenti anche i principi sopraindicati.

In base alle suesposte finali considerazioni, tenuto conto di tutte le risultanze del contratto, unite alle aspettative economiche legate al valore del calciatore, nonché dei dati emersi nella procedura, il Collegio ritiene di determinare l'indennizzo da corrispondere all'agente Sig. Alessio Ferroni nell'importo di € 60.000,00, con gli interessi dalla domanda di arbitrato.

Le spese di lite come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente con il proposto quesito:

- Condanna il Sig. Mirko Pieri al pagamento in favore del Sig. Alessio Ferroni della somma di € 60.000,00, quale indennizzo di cui all'art. 7 del contratto di mandato intercorso tra le parti, dovuto per l'avvenuto recesso senza giusta causa, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di arbitrato e ciò fino al saldo effettivo.
- Stabilisce, altresì, che le parti, in solido tra loro, nella misura del 50% ciascuna, provvedano al pagamento delle spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale che si quantificano, in base alle tariffe

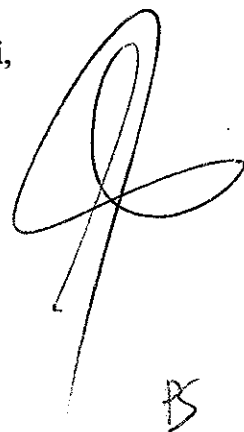


PS

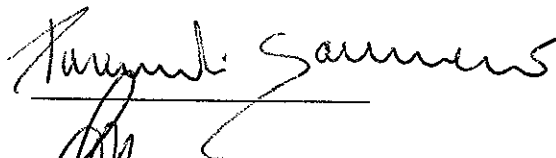
della Camera Arbitrale, in complessive € 36.000,00, oltre accessori di legge (di cui € 16.000,00 oltre accessori di legge già versati dalle parti) oltre spese di trasferta dell'Arbitro Avv. Fabio Menichetti ammontanti a complessivi € 200,00, il tutto oltre iva e c.a.p.. Il pagamento dei residui € 20.000,00, oltre accessori di legge, dovrà esser così effettuato:

- € 8.992,00, comprensivo di c.p.a. ed iva, al Presidente Avv. Pieremilio Sammarco (e quindi € 4.096,00 per il ricorrente e € 4.896,00 per il resistente);
 - € 6.744,00, comprensivo di c.p.a. ed iva, all'arbitro Avv. Enzo Proietti (e quindi € 3.072,00 per il ricorrente e € 3.672,00 per il resistente);
 - € 6.744,00, comprensivo di c.p.a. ed iva, all'arbitro Avv. Fabio Menichetti (e quindi € 3.072,00 per il ricorrente e € 3.672,00 per il resistente), oltre a € 200,00 per le spese di trasferta - nella misura di € 100 a carico di ciascuna delle parti -.
- Pone a carico della parte resistente le spese della CTU espletata dalla Prof. Dott. Anna Petrecchia, liquidate come da notula presentata, pari a € 1.310,53, oltre oneri di legge Liquidia, altresì, a favore di parte ricorrente ed a carico di parte resistente l'importo di € 1.000 per l'attività defensionale inerente a tale domanda.
- Per il resto, dichiara compensate tra le parti le spese legali per onorari e diritti, attesa anche la novità e la particolarità della materia trattata.

Così deciso in Roma, 17 novembre 2003



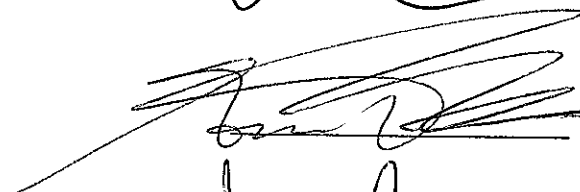
Il Presidente Avv. Pieremilio Sammarco

Handwritten signature of Pieremilio Sammarco in cursive script, written over a horizontal line.

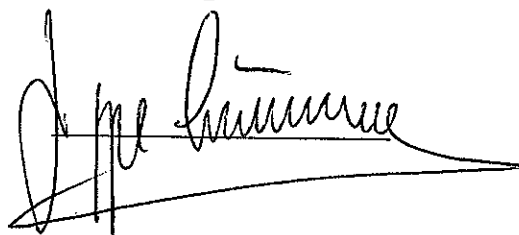
L'Arbitro Avv. Fabio Menichetti

Handwritten signature of Fabio Menichetti in cursive script, written over a horizontal line.

L'Arbitro Avv. Enzo Proietti

Handwritten signature of Enzo Proietti in cursive script, written over a horizontal line.

Il Segretario Dott. Giuseppe Casamassima

Handwritten signature of Giuseppe Casamassima in cursive script, written over a horizontal line.